



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE
DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.*

LORO SEDI

OGGETTO: Regolarizzazione del trattamento stipendiale con connessa esigenza di procedere ai recuperi - Assegno ad personam (codice 520/003).

Pervengono richieste di notizie concernenti la problematica in oggetto indicata.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie ha rappresentato quanto segue.

Nel corso dell'anno 2018 sono stati svolti, tra gli altri, molteplici adempimenti per gli aspetti stipendiali e pensionistici, tutti volti ad analizzare approfonditamente sia le posizioni retributive che quelle contributive del personale C.N.VV.F.; da detti accertamenti sono emerse talune anomalie nel trattamento economico erogato nei confronti di una parte del personale operativo del Corpo (circa 100 unità).

Nello specifico, si è dapprima accertata la sussistenza di somme indebitamente erogate a titolo di assegno ad personam (codice 520/003) - previsto per talune qualifiche a seguito degli inquadramenti disposti dal decreto legislativo n. 217 del 2005, ma per mero errore materiale non riassorbito in conseguenza dei successivi miglioramenti economici - e, successivamente, proceduto all'attività di recupero applicando la prescrizione decennale a partire dal 30 maggio 2018, data corrispondente al mese dell'ultima indebita erogazione.

Con nota prot. n. 2290 del 17 gennaio 2019, al fine di evitare la gravosità di alcuni recuperi, le competenti Ragionerie Territoriali dello Stato sono state invitate ad effettuare la massima rateizzazione per i debiti di elevato importo su richiesta debitamente motivata a cura dell'interessato, previa applicazione della prescrizione decennale.

Si precisa inoltre che il debito in questione è stato calcolato a lordo delle ritenute fiscali e la ritenuta, applicata rispettando il limite del quinto dello stipendio, così come previsto per legge, riduce mensilmente l'imponibile garantendo uno sgravio fiscale.

Ciò posto, per quanto concerne la prescrizione del credito vantato dall'Amministrazione, si precisa che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, "l'azione di recupero di somme



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

indebitamente corrisposte al pubblico dipendente da parte della pubblica amministrazione è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946, c.c., e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., non potendosi far rientrare tale fattispecie fra le ipotesi espressamente contemplate in quest'ultima norma" (Cons. Stato, Sez. VI, 20 settembre 2012, n. 4989).

Si evidenzia, quindi, come il diritto alla "*repetitio indebiti*" da parte dell'Amministrazione, a norma dell'art. 2946 c.c., è soggetto a prescrizione ordinaria decennale, il cui termine decorre dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate, mentre nei riguardi delle rate di stipendio (o di pensione) dovute da qualsiasi altro soggetto di diritto pubblico, nei confronti del personale in servizio (o cessato dal servizio), si applica la norma generale contenuta nell'art. 2948 del c.c. (Cfr. Sentenza Corte Costituzionale del 25 marzo 1981, n. 50).

Infine, si ribadisce che la suddetta ritenuta opera legittimamente poiché la ratio di tale recupero trova fondamento normativo nell'articolo 2033 del c.c., il quale impone l'obbligo della restituzione delle somme riscosse e non dovute, la cui mancata restituzione costituirebbe un illecito arricchimento senza causa, a prescindere dall'eventuale buona fede del percipiente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Lanza Bucceri